

**Capitolato Speciale d'Appalto**  
**per l'affidamento del servizio educativo/didattico e dei servizi complementari**  
**per il funzionamento del nido d'infanzia e della sezione primavera "Della Civetta"**

**ART. 1 – OGGETTO**

L'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord (U.C.M.A.N.) affida la gestione del servizio educativo/didattico e dei servizi complementari per il funzionamento del "Il Nido della Civetta" struttura di proprietà del Comune di Mirandola, sita in via Gobetti, n. 2, composta da un nido d'infanzia e da una sezione primavera.

Il Nido della Civetta, è organizzato in un nido d'infanzia, costituito da 4 sezioni di cui una part time, autorizzato ad ospitare 72 bambini dai 12 ai 36 mesi ed in una sezione primavera, che funziona a part time, autorizzata per 16 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Nella definizione il "Nido della Civetta" sarà da intendersi in tutte le parti del presente capitolato l'insieme costituito dal Nido di 4 sezioni e dalla sezione primavera.

Può essere previsto un ampliamento della capacità ricettiva tenendo conto degli indici specificati al punto 2.4 della direttiva della Regione Emilia Romagna n. 1564/2017, attualmente vigente.

L'appalto comprende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, degli arredi e dell'area verde esterna di pertinenza del nido della Civetta. I pasti vengono forniti dall'UCMAN.

In ogni caso, sia ai fini interpretativi che applicativi prevarrà la seguente clausola: i servizi in oggetto dovranno essere concordati con l'U.C.M.A.N. che si riserva la potestà discrezionale, comunque nei limiti concessi dalla legge, orientata ad un miglior perseguimento del pubblico interesse, di modificare (aumentando, diminuendo), di anno scolastico in anno scolastico, o anche nel corso di ciascun anno scolastico, il numero delle sezioni, il numero dei posti bambino, la quantità dei servizi affidati in appalto col presente atto.

**ART. 2 – DURATA**

L'appalto per la gestione del servizio educativo/didattico e dei servizi complementari per il funzionamento de "Il Nido della Civetta" di Via Gobetti, n. 2 avrà durata triennale con decorrenza dal 23 agosto 2019 e termine il 22 agosto 2022. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'appaltatore, per iscritto, al direttore dell'esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni sottoscritto tra le parti.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi; venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara nell'ambito di una proroga tecnica.

L'Amministrazione si riserva, altresì, l'eventuale facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo alla scadenza del presente affidamento.

L'esecuzione del contratto avverrà con apposito verbale da effettuarsi nelle modalità indicate nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» articolo 4.

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

**ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEL NIDO DELLA CIVETTA**

Il servizio dovrà essere garantito dal 1° di Settembre al 30 di Giugno di ogni anno educativo, in specifico secondo il calendario scolastico definito annualmente dalla Giunta dell'U.C.M.A.N. e nel periodo indicato per il servizio estivo, generalmente nel mese di luglio, del Nido.

L'appaltatore dovrà organizzare il Nido della Civetta prevedendo indicativamente 4 sezioni di cui 1 a "tempo parziale" per bambini dai 12 ai 36 mesi.

E' facoltà del R.U.P. destinare annualmente parte dei posti di detto nido a bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi.

L'appaltatore dovrà organizzare altresì la Sezione Primavera prevedendo 1 sezione a "tempo parziale" per bambini dai 24 ai 36 mesi.

E' facoltà dell'Ente aumentare o diminuire il numero complessivo dei posti, fino alla capacità massima di ricezione della struttura ed il numero corrispondente delle sezioni, concordandone con l'appaltatore la tipologia.

L'orario giornaliero di apertura del nido della Civetta, nelle giornate dal lunedì al venerdì, è il seguente:

- Servizio a tempo normale apertura dalle ore 8,00 alle ore 16,30
- Servizio a tempo parziale apertura dalle ore 8,00 alle ore 13,30
- Servizio di preingresso dalle ore 7,30 alle ore 8,00, per gli utenti che certifichino l'impossibilità per impegni lavorativi, di portare i bambini successivamente alle 8,00
- Servizio di prolungamento d'orario dalle ore 16,30 alle ore 18,30, per gli utenti che certifichino l'impossibilità per impegni lavorativi, di ritirare i bambini entro le ore 16,30.

Tale servizio dovrà essere attivato a semplice richiesta del RUP in base alle richieste presentate dai genitori agli sportelli territoriali istruzione dell'UCMAN.

L'orario giornaliero di apertura della Sezione Primavera, nelle giornate dal lunedì al venerdì, è il seguente:

- Servizio a tempo parziale apertura dalle ore 8,00 alle ore 13,30
- Servizio di preingresso dalle ore 7,30 alle ore 8,00, per gli utenti che certifichino l'impossibilità per impegni lavorativi, di portare i bambini successivamente alle 8,00.

#### **ART. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI**

Assolta la finalità primaria del servizio nido, con l'organizzazione determinata di cui all'art. 3, nel rispetto del programma pedagogico di svolgimento delle attività didattiche, all'Appaltatore potrà essere richiesto dal R.U.P., nei limiti fissati dalla normativa, di presentare un progetto che preveda, attraverso l'adozione di flessibili modalità organizzative, lo svolgimento di una o più attività aggiuntive che tengano conto delle nuove e mutabili esigenze degli utenti, quali a titolo puramente esemplificativo: modalità organizzative del servizio nido con orari flessibili; apertura solo pomeridiana per alcune sezioni; apertura nelle giornate di sabato o domenica, o nel mese di agosto, o durante le festività Natalizie o Pasquali; servizi integrativi o sperimentali al Nido negli spazi e negli orari settimanali di non utilizzazione del nido (pomeridiano, sabato e domenica) o in altri spazi a ciò destinati dall'Ente e altre attività di socializzazione, ludiche, educative, divulgative e di sostegno alla genitorialità rivolte ai bambini di 0-3 anni o 0/6 anni e ai loro genitori.

Tali attività, in accordo con il RUP, potranno essere gestite autonomamente dall'Appaltatore, concordandone l'organizzazione con il R.U.P. stesso.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI BAMBINI**

L'ammissione dei bambini al nido e alla sezione primavera del nido della Civetta avverrà su designazione del competente servizio dell'Ente, sulla base della graduatoria generale dei richiedenti, predisposta entro il mese di luglio di ogni anno. L'inserimento dei nuovi ammessi ad inizio anno dovrà essere programmato ed attuato entro la metà del mese di ottobre, salvo posticipi connessi alle esigenze avanzate dai genitori.

In caso di ritiro di un bambino, il RUP provvederà alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti, secondo le vigenti norme regolamentari, entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno educativo, a salvaguardia dell'attività pedagogico-didattica.

In qualsiasi periodo dell'anno educativo, sono possibili ammissioni di bambini anche fuori dalla graduatoria, dietro segnalazione dei competenti servizi (Servizio sociale territoriale, Servizio tutela minori e famiglie...).

La definizione delle rette mensili a carico dei genitori, viene deliberata annualmente dalla Giunta dell'UCMAN per le varie tipologie di servizi.

La procedura di riscossione delle rette da parte degli utenti verrà espletata dai servizi dell'Unione.

#### **ART. 6 – INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE DEL NIDO**

L'inserimento del bambino, sia al nido sia alla sezione primavera, sarà sostenuto dalla presenza di uno dei genitori o da persona significativa, secondo modi e tempi concordati tra famiglia e nido.

Le sezioni dovranno essere strutturate in angoli e/o laboratori per il gioco simbolico di esplorazione, di manipolazione, per i giochi a terra e di costruzione, per giochi cognitivi, per momenti sociali e affettivi.

Saranno anche predisposti spazi e/o laboratori alternativi alla sezione per altre attività (motorie, creative ecc.).

E' necessario per il bambino mantenere punti costanti di riferimento (Educatrice – attività/momenti- spazi) che gli diano sicurezza. I rapporti con le famiglie saranno improntati a disponibilità e fiducia.

Verranno facilitati incontri per conoscersi, incontrarsi e scambiarsi esperienze educative attraverso colloqui, incontri, riunioni, assemblee, feste e altre iniziative.

La gestione sociale del nido, nello spirito della Legge Regionale n.19/2016 e sue modificazioni deve essere attuata favorendo la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. A tal fine è obbligatorio prevedere la costituzione del Consiglio di Gestione del Nido della Civetta e prevedere almeno un'assemblea all'avvio dell'anno scolastico con i genitori dei bambini nuovi ammessi.

Agli incontri assembleari con i genitori deve essere prevista la partecipazione del RUP e del D.E..

Il nido sarà quindi definito da un progetto pedagogico, da un progetto educativo annuale e da una programmazione educativa, da un piano organizzativo, da strumenti di verifica e valutazione, nonché da documentazioni, che adeguatamente redatte saranno tenute in sede a garanzia che quanto al presente capitolato sia stato conseguentemente messo in atto. Il progetto pedagogico ed il piano organizzativo dovranno essere in linea con quanto previsto nel "Regolamento per la gestione del servizio nidi e dei servizi integrativi al nido" del Comune di Mirandola e dalla normativa nazionale e regionale di competenza.

#### **ART. 7 - ORIENTAMENTI PEDAGOGICI PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO PEDAGOGICO**

L'U.C.M.A.N. intende mantenere ed estendere il proprio modello psico-pedagogico ed organizzativo anche nei servizi appaltati, in modo tale da garantire una sintonia di intenti, di stili operativi e di livelli di qualità nell'ambito dell'intera rete dei Servizi Educativi per l'Infanzia.

Gli elementi guida a cui attenersi per la stesura e la presentazione del progetto sono quelli minimi individuati nelle "Linee guida pedagogiche dei nidi d'infanzia" dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e più in specifico i seguenti:

##### **1. Linee psico-pedagogiche**

Il servizio, sia il nido che la sezione primavera, deve identificarsi per una specifica, esplicitata ed evidente valenza pedagogico-educativa prevedendo quindi riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica e alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.

##### **2. Progetto Pedagogico**

Il progetto pedagogico dovrà fondarsi su una costante attenzione ai modi dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini.

In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con la famiglia e con le agenzie educative e i presidi sociali e sanitari del territorio.

Il nido dovrà quindi caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali; per la cura nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e infine per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare.

Il nido e la sezione primavera dovranno, quindi, configurarsi come credibile contesto di vita per i bambini che lo frequentano e pertanto saranno caratterizzati da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psico-fisico, armonizzati in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino; piano che sappia sapientemente dosare momenti di intimità e di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione organizzati a piccoli gruppi ed in angoli appositamente predisposti.

Il progetto pedagogico presentato dovrà, inoltre, essere elaborato tenendo conto degli eventuali diversi moduli organizzativi e/o orari del servizio e dovrà contenere tutti gli elementi fondanti la progettualità del servizio in riferimento alle pubblicazioni regionali e nazionali ed esplicitare sia le basi teoriche cui il servizio fa riferimento sia la loro traduzione pratica.

In corso di vigenza del contratto l'appaltatore è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste del RUP volte ad ottenere le revisioni e integrazioni al progetto pedagogico che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, adeguare la gestione a nuove esigenze, a norme tecniche o giuridiche o per integrare parti carenti, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto anche derivanti dall'autovalutazione interna, nonché dalla valutazione esterna, della qualità del servizio.

L'appaltatore è altresì impegnato – pena la revoca dell'affidamento - a:

a) adeguare il progetto pedagogico del servizio, intendendo sia nido che sezione primavera, alla direttiva regionale sull'accreditamento dei servizi 0-3 anni, nonché ad applicare le eventuali procedure di auto/etero valutazione o altri sistemi di valutazione della qualità del servizio previste dalla Regione Emilia- Romagna;

b) rispettare eventuali nuove linee guida, protocolli d'intesa, altri orientamenti di tipo educativo adottati dall'U.C.M.A.N. nel corso della validità del contratto.

#### **ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE.**

L'Appaltatore dovrà fissare una sede operativa ad una distanza massima di 40 km dalla sede legale dell'U.C.M.A.N. (viale delle Rimembranze 19 41036 Medolla) dotata di idoneo collegamento telefonico, fax, e mail in funzione permanente dalle ore 7,30 alle ore 18,30 di ogni giorno di apertura del servizio.

Presso tale sede operativa presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Presso tale sede operativa sono indirizzate pure le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Ente intenda far pervenire all'appaltatore.

L'Appaltatore provvede ad indicare prima dell'inizio dell'appalto un responsabile unico dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il RUP.

Nell'eventualità di presenza di bambini portatori in situazione di disabilità certificata provvederà il R.U.P. all'individuazione degli operatori che dovranno essere integrati a cura del Coordinatore Pedagogico del nido interessato con l'equipe educativa del nido stesso, al fine di realizzare una progettazione educativa che renda fattiva la partecipazione di questi bambini all'esperienza educativa del nido della Civetta.

Dovrà altresì essere designato un referente del servizio presso la struttura, scelto fra gli operatori ivi operanti, che espliciti la medesima funzione anche per gli utenti, per gli operatori e per il RUP e DE per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile.

All'inizio di ogni anno educativo, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore invierà al RUP/DE lo schema orario e settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengano prestazioni flessibili; dovranno altresì essere comunicate le variazioni.

L'Appaltatore deve essere altresì dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e la qualità dei servizi offerti, costantemente aggiornato ed utilizzato per tutta la durata dell'appalto. I risultati di detto controllo devono essere inviati al R.U.P. che può chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di controllare l'erogazione del servizio. Per quanto concerne la tutela dei diritti degli utenti del servizio l'appaltatore deve adeguarsi alle norme della L.244/2007 (legge finanziaria 2008) art.2, comma 461 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 9 – PERSONALE**

L'appaltatore provvederà ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale.

In ottemperanza agli standards di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l'appaltatore dovrà garantire per l'intero orario di apertura del servizio del nido della Civetta, sia nido che sezione primavera, il rapporto numerico minimo educatore/bambino e personale ausiliario/bambino e per l'intero orario d'apertura della Sezione Primavera il rapporto numerico minimo educatore/bambino previsti dalla Delibera di Giunta regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016". Pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna 24 ottobre 2017, n. 286. e ss.mm.ii.

Il personale educativo del nido della Civetta dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge 19/2016 Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii., dalla Direttiva Regionale n. 1564 del 16/10/2017 e ss mm ii, dal D.lgs 65/2017 e L. 205/2017 necessario per l'insegnamento nei nidi d'infanzia ed essere in possesso di esperienza professionale riconosciuta e documentabile, maturata, per almeno tre anni nel settore oggetto dell'appalto. Mentre il personale ausiliario dovrà aver assolto agli obblighi scolastici e esperienza professionale documentata.

L'elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, titolo di studio, curriculum professionale) dovrà essere consegnato almeno una settimana prima dell'inizio delle attività al RUP. In caso di sostituzioni nel corso della durata dell'appalto tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato. Il personale utilizzato dovrà essere idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato, dovrà possedere le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente e autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari relative al servizio assegnato (D.P.R. n°62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti").

L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad ottemperare alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia. A tal proposito, sia per il personale educativo impiegato che per quello ausiliario, deve essere garantita l'assenza delle condizioni ostative previste dalla L.38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet". Sarà onere, altresì, dell'appaltatore in qualità di datore di lavoro richiedere, per tutto il proprio personale, il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

L'appaltatore dovrà conservare e mantenere costantemente aggiornata la suddetta documentazione, per esibirla in ogni momento a semplice richiesta del RUP.

Il personale addetto dovrà essere socio-lavoratore oppure assunto alle dipendenze dell'appaltatore o incaricato da quest'ultimo, sollevando l'Ente da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

L'appaltatore dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in cui si certifica che non c'è intermediazione di manodopera e che sia il personale assunto alle proprie dipendenze, sia i soci percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativo e con le esigenze sociali del servizio.

Di tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere consegnata copia al RUP prima dell'inizio dell'attività.

E' facoltà del RUP verificare periodicamente e richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

L'appaltatore dovrà provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo, il personale ausiliario ed il Coordinatore Pedagogico impegnato nelle attività. A tal fine potrà concordare ambiti comuni di aggiornamento anche attraverso i progetti promossi dall'UCMAN.

Il personale durante lo svolgimento del servizio dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti nei servizi educativi all'infanzia assicurando il rispetto della normativa sulla privacy oltre a rispettare tutte le norme igienico sanitarie richieste.

Il personale dovrà altresì svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e gentilezza nei confronti dell'utenza, mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, genitori o adulti accompagnatori e collaborare con tutti i soggetti impegnati nel progetto pedagogico del nido.

Dovrà altresì essere disponibile allo svolgimento di eventuali iniziative tese a favorire la promozione dei servizi nido, la partecipazione alla vita del nido, il sostegno alla genitorialità e più in generale alla costruzione di reti sociali e di relazione tra le famiglie utenti del nido incentrate sulla crescita dei figli.

Sarà cura del direttore dell'esecuzione segnalare, per i provvedimenti che l'appaltatore vorrà adottare, comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato. Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà dell'Ente committente richiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di detto personale.

E' fatta salva la facoltà di chiedere all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti del servizio e delle loro famiglie. In tal caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'U.C.M.A.N.

Il personale impiegato nella gestione del nido potrà usufruire del pasto fornito da UCMAN, qualora il pasto debba essere consumato con i bambini.

Su autorizzazione del RUP potrà essere consentita la permanenza all'interno del nido di tirocinanti o stagisti; la loro presenza dovrà rimanere numericamente limitata e dovranno sempre essere considerati figure aggiunte sovrannumero e per il rispetto dei rapporti numerici mai conteggiati come sostituti di operatori assenti.

#### **ART. 10 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

L'appaltatore designa almeno un coordinatore pedagogico responsabile della gestione didattico-pedagogica-organizzativa del servizio di Nido della Civetta, dotato di idoneo diploma di laurea e di almeno un triennio di esperienza nel settore oggetto dell'appalto, che può anche coincidere con la figura del responsabile dell'appalto.

Il coordinatore designato dovrà operare in stretto rapporto con il Coordinamento pedagogico territoriale e con i coordinatori operanti negli altri nidi d'infanzia gestiti dall'Ente committente e nelle altre strutture scolastiche rivolte all'infanzia del territorio dell'Unione al fine di assicurare un confronto culturale, di uniformare il modello psicopedagogico ed organizzativo e garantire livelli qualitativi analoghi agli altri servizi educativi per la prima infanzia.

Si prevedono a tal fine incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa tra i Coordinatori del Nido della Civetta e dei Nidi gestiti dall'Unione e tra il Coordinatore del Nido della Civetta e il RUP.

Il coordinatore designato parteciperà altresì agli incontri del coordinamento pedagogico territoriale dell'Unione che ha funzioni di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità. A richiesta dell'Unione il Coordinatore potrà essere un componente della Commissione tecnica distrettuale deputata al rilascio del parere di autorizzazione al funzionamento e/o di accreditamento dei nidi privati.

L'appaltatore è tenuto a organizzare e prevedere la partecipazione del proprio personale ai corsi di primo soccorso, disostruzione, antincendio, prove di evacuazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, in modo che sia garantita sempre la presenza di personale con tale formazione all'interno della struttura e in ogni momento dell'attività.

#### **ART. 11 - SOSTITUZIONI E ASSENZE**

Per assenze del personale, a qualsiasi titolo, l'appaltatore si impegna alla sostituzione entro 2 ore dal verificarsi della circostanza e, solo in casi eccezionali e assolutamente imprevedibili entro 24 ore dall'assenza, con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale di quello sostituito.

In caso di sostituzione l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione dei dati anagrafici, del titolo di studio e dell'esperienza professionale del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione l'appaltatore è tenuto a darne urgente comunicazione.

#### **ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE**

In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità educativa ed assistenziale è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.

A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assicurare la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza e, per quanto in specifico riguarda il comparto delle cooperative sociali, al rispetto dell'art.37 del CCNL e successivi Accordi integrativi di applicazione.

L'appaltatore si impegna, entro trenta giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

Sarà cura dell'appaltatore, alla scadenza del presente contratto, mettere a disposizione dell'Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

#### **ART. 13 - CASO DI SCIOPERO**

In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti l'appaltatore dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990, e s.m. e integrazioni che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne e comunicazione al Direttore dell'Esecuzione almeno con l'anticipo di 5 giorni.

Saranno garantite le modalità di prestazione previste dalla L. 146/1990.

Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni dei servizi, qualunque sia il motivo, anche per cause di forza maggiore. Per la mancata prestazione del servizio, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, il compenso dovuto all'aggiudicatario sarà ridotto nella misura di 1/20 per ogni giornata di sospensione del servizio nel periodo di riferimento (nel corso del mese).

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta avanzata dalla Committenza, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al RUP di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il RUP potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.

Il RUP potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l'appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 15- OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZE**

Il RUP, sentito anche l'RSSPP incaricato dall'Ente, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, visti l'art. 26 del DLg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123) e la determinazione dell'ANAC (già Autorità dei lavori pubblici) n. 3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, osservato che le attività oggetto dell'appalto (gestione del servizio educativo - didattico e dei servizi complementari per "Il Nido della Civetta" di Via Godetti n.2), sono attività gestite interamente e solamente dalla ditta appaltatrice; non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il conseguente e relativo onere risulta, pertanto, essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Naturalmente restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro; al riguardo si precisa che in fase di assegnazione dell'appalto saranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività esercitata. Per quanto attiene all'acquisizione dell'idoneità tecnico professionale delle impresa appaltatrice, si rimanda alla compilazione del documento di autocertificazione allegato.

#### **ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto stabilito in altri articoli l'appaltatore si impegna a:

- garantire la gestione del nido della Civetta e della sezione primavera con proprio personale educativo e ausiliario;
- uniformare il proprio progetto pedagogico ai principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché al "Regolamento per la gestione del servizio nidi d'infanzia e dei servizi integrativi" e alle "Linee guida pedagogiche dei nidi d'infanzia" dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- adeguare il progetto pedagogico del servizio alla direttiva regionale sull'accreditamento dei servizi 0-3 anni in via di emanazione, nonché ad applicare le eventuali procedure di auto/etero valutazione o altri sistemi di valutazione della qualità del servizio previste dalla Regione Emilia- Romagna;
- rispettare eventuali nuove linee guida, protocolli d'intesa, altri orientamenti di tipo educativo adottati dall'U.c.m.a.n. nel corso della validità del contratto;
- presentare per iscritto un progetto educativo all'inizio di ogni anno educativo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati in detto progetto alla fine dell'anno educativo;
- disporre affinché il Coordinatore pedagogico del nido operi in stretto rapporto col Coordinatore pedagogico dell'U.c.m.a.n. che opera sulle altre strutture e partecipi ad incontri periodici di programmazione e verifica dell'attività educativa;
- fornire e provvedere alla sostituzione periodica di tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative e quanto previsto ai precedenti articoli;
- garantire l'osservanza delle disposizioni anti-infortunistiche e di sicurezza delle procedure di lavoro, in conformità alle prescrizioni della legislazione vigente in materia, D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e decreti integrativi, compresa la prevenzione incendi;
- provvedere alle spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua potabile e del telefono nel nido e per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel rispetto delle norme in vigore nel Comune di Mirandola sulla raccolta differenziata;
- provvedere, con proprio personale, al ricevimento e alla somministrazione dei pasti forniti dall'Ente committente, nonché alla preparazione di colazioni e merende (con alimenti forniti sempre dalla committenza per garantire omogeneità di trattamento) nell'osservanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n.193/2007 e con adozione del previsto sistema di autocontrollo; dovrà inoltre garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, per gli alimenti forniti, secondo le istruzioni annualmente concordate con l'AUSL ed applicate nelle altre strutture dell'Unione;
- garantire con proprio personale e materiale l'ordinaria e straordinaria pulizia di tutta la struttura interna ed esterna del nido della Civetta, compresi gli arredi, nel rispetto delle norme di igiene, sanità e di sicurezza vigenti in materia.

L'appaltatore è tenuto ad indicare prima dell'inizio dell'appalto le modalità con cui intende procedere alla pulizia dei locali, indicando, inoltre, il personale utilizzato nonché i mezzi tecnici a disposizione e la qualità del materiale utilizzato. Sarà altresì tenuto a:

- fornire e sostituire periodicamente tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana dei bambini, e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- fornire costantemente la biancheria (lenzuolini, asciugamani ecc.), il loro cambio e la pulizia della biancheria stessa;
- inviare all'Unione, mensilmente, a cura del personale educatore gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti per ogni sezione, sia ai fini del conteggio delle rette mensili a carico degli utenti, che della verifica della corretta fatturazione (nido-prolungamento - centro estivo);
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido della Civetta sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo;
- predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente capitolato d'appalto.

#### **ART. 17 - LOCALI ED ATTREZZATURE**

I locali del nido della Civetta sono di proprietà del Comune di Mirandola, dati in utilizzo all'U.c.m.a.n.

Ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, l'U.c.m.a.n. concede in uso gratuito i locali e gli impianti del nido della Civetta comprese le aree esterne di pertinenza, unitamente agli arredi ed alle attrezzature. All'inizio della gestione verrà redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dalla parti in sede di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare i locali, gli impianti gli arredi, il materiale ludico – didattico e le attrezzature consegnate per le attività indicate nel presente capitolato con la diligenza e con l'obbligo di restituirlo al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura. Il RUP verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso.

L'Appaltatore dovrà provvedere, per tutta la durata dell'appalto, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricomprende opere murarie, impiantistiche ed infissi, oltre all'arredamento interno ed esterno, opere esterne relative agli impianti installati, alla recinzione nonché alla costante cura del verde dell'area cortiliva, comprese eventuali disinfestazioni e la rimozione della neve durante il periodo invernale. Al termine del contratto i beni sostituiti dall'appaltatore resteranno di proprietà del Comune di Mirandola o dell'Ucman senza che l'appaltatore stesso possa vantare alcun diritto e richiedere alcun rimborso.

L'appaltatore, in caso si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione agli uffici competenti del Comune di Mirandola e presentare tutta la documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione.

L'appaltatore, dovrà, altresì:

- realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria direttamente segnalati dagli uffici competenti dell'U.c.m.a.n. e del Comune di Mirandola, in base alle specifiche indicazioni trasmesse di volta in volta dall'Ente;
- provvedere per tutto il periodo di durata dell'appalto ad eventuali opere di ristrutturazione parziale di locali del nido della Civetta richieste ed approvate dall'Amministrazione comunale;
- fornire l'arredamento del nido della Civetta e della sezione primavera e del giardino esterno a completamento o in sostituzione di quello esistente eventualmente danneggiato o usurato, a semplice richiesta dell'U.c.m.a.n. L'arredamento eventualmente necessario deve armonizzarsi sia per tipologia che per casa produttrice con quello già presente. L'arredamento fornito dovrà rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale di riconsegna in sede di verifica di conformità finale. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di manutenzione posti a carico di quest'ultimo in base al presente atto, si procederà all'applicazione delle penali con rivalsa sulla cauzione salvo, in ogni caso il maggior danno.

L'appaltatore dovrà, infine, concedere l'accesso alla struttura, anche senza preavviso, da parte dei funzionari comunali e dell'U.c.m.a.n. responsabili.

#### **ART. 18 – ONERI A CARICO DELL'UNIONE**

Compete all'Unione:

- a) la messa a disposizione di locali del nido "Il Nido della Civetta" idonei e completamente arredati per l'attività di nido per i bambini, secondo gli indici di ricettività precedentemente indicati e la messa a disposizione dell'area verde di pertinenza del nido stesso completa di arredi da giardino;
- b) la fornitura dei pasti all'utenza e al personale dell'appaltatore, quotidianamente in servizio nel momento del pasto;
- c) il rimborso delle spese per eventuale acquisto di arredi interni ed esterni da parte dell'appaltatore effettuato dietro espressa richiesta dell'Unione;



- d) il rimborso delle spese per eventuali opere di ristrutturazione parziale di locali del nido effettuate, richieste espressamente ed approvate dall'Unione o dal Comune di Mirandola;
- e) disporre affinché il Coordinatore pedagogico dell'U.C.M.A.N. operi in stretto rapporto col Coordinatore pedagogico individuato dall'appaltatore per il nido della Civetta e partecipi ad incontri periodici di programmazione e verifica dell'attività educativa;
- f) assegnare il personale educativo-assistenziale di sostegno ai bambini portatori di handicap in accordo con il servizio competente dell'ASL;
- g) acquisire, alla fine di ogni anno educativo, il parere degli utenti in merito alla loro percezione del servizio erogato dall'appaltatore, anche ai fini della risoluzione del contratto;
- h) l'invio degli avvisi di pagamento alle famiglie utenti e la riscossione delle rette di frequenza al nido e alla sezione primavera.
- i) il rilascio dell'Autorizzazione al Funzionamento o il subentro all'autorizzazione in essere;
- h) l'eventuale accreditamento a seguito di richiesta da parte del gestore.
- L'Appaltatore si impegna a non portare fuori dai locali, per nessun motivo, i beni avuti in consegna o i pasti rimasti.

#### **ART. 19 - CONTROLLI**

Controlli sulla gestione del nido della Civetta, nido e sezione primavera, potranno essere effettuati in ogni momento ed in particolare la corrispondenza degli standards di personale a quanto previsto dalla L.R. n.19/2016 e dalla relative Direttive Regionali.

Inoltre controlli verranno svolti sulla corrispondenza dell'attività educativa svolta a quanto indicato in sede di gara nel progetto pedagogico proposto.

Potranno essere effettuati e ripetuti periodicamente controlli sulle condizioni igieniche dei locali e degli arredi del nido, oltre a quelli previsti dal S.I.A.N. sul terminale pasti.

Potranno essere oggetto di rilievo da parte del Comitato di Gestione del nido e da parte dei genitori tutti gli aspetti relativi alla professionalità, alla gentilezza, all'attenzione sui bambini, ai quali il Direttore dell'Esecuzione darà seguito con propri controlli ed eventuali rilievi sugli aspetti più pertinenti la diligenza, la correttezza e la gentilezza nei confronti dell'utenza da parte del personale, ed il mantenimento di un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, genitori o adulti accompagnatori e collaborare con tutti i soggetti impegnati nel progetto pedagogico del nido e della sezione primavera.

L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare a qualsiasi disposizione proveniente dall'Azienda AUSL, sia preventiva che successiva ad eventuali controlli. L'Ente si riserva di verificarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione farà pervenire all'appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati. L'appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del direttore dell'esecuzione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli

#### **ART. 20 – TRASPARENZA**

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ART. 21– RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI**

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntuale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del RUP, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell'Ente.

#### **ART. 23 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'**

L'Appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevati tanto l'Unione Comuni Modenesi Area Nord quanto i Comuni aderenti nonché i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tale riguardo l'Appaltatore si obbliga a stipulare - o integrare eventuale contratto esistente - con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell'affidamento - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali) che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere e che dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
  - € 2.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di
  - € 1.000.000,00 per danni a cose.

La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, dell'Appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell'esecuzione dell'appalto.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto inoltre - per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe - a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

#### **ART. 24 - REFERENTI**

L'appaltatore dovrà comunicare, ai sensi del precedente art. 8, il responsabile unico dell'appalto che risponda dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. dell'Unione. nonché un referente del servizio presso il nido, scelto fra gli operatori ivi operanti, che espliciti la medesima funzione anche per gli utenti, operatori e Unione per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile.

Il RUP per l'Unione è individuato nel responsabile del corrispondente servizio cui competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria di cui all'art. 31 del DLgs. 50/16 e s.m. ed i. ed è il referente per l'U.C.M.A.N. nei confronti dell'appaltatore.

Il RUP, per il tramite del direttore dell'esecuzione, cura tutti i rapporti con l'appaltatore compresa l'irrogazione delle penali.

L'appaltatore e l'Unione si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

#### **ART. 25 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 111, del DLgs 50/2016 l'Ente committente ha affidato ad un soggetto diverso dal R.U.P., professionalmente adeguato, l'incarico di direttore dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Si applica, altresì quanto contenuto nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

#### **ART. 26 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'avvio dell'esecuzione del contratto è preceduto dalla comunicazione di avvio del direttore dell'esecuzione, a sua volta autorizzato dal RUP. Così come previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», l'avvio dell'esecuzione del contratto, deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal R.U.P. per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, l'Ente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi e dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

#### **ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE**

Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", art. 18, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal direttore dell'esecuzione e consiste:

- a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti;
- b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

L'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato:

- mediante controlli a campione;
- utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei precedenti articoli.

Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dal sopra indicato decreto.

La verifica in corso di esecuzione viene avviata entro il 31 maggio di ciascun anno e conclusa entro il 30 giugno. I verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. nel limite massimo di 15 giorni dalla data dei controlli.

#### **ART. 28- SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Per l'eventuale sospensione delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

#### **ART. 29 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI**

I prezzi unitari mensili a bambino del servizio sono quelli risultanti dalla gara.

Col prezzo unitario mensile a bambino del Nido della Civetta, sia nido che sezione primavera, si intende compensare:

- il servizio a "tempo normale", cioè dalle ore 8,00 alle ore 16,30, comprensivo di pre-ingresso, dalle ore 7,30 e di prolungamento dell'orario pomeridiano, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, tutti i servizi oggetto del presente appalto, compreso il coordinamento pedagogico, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua e del telefono e del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, ed ogni altro onere espresso e no dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

- Il servizio a "tempo parziale" sia nella sezione a "tempo parziale" che nella sezione Primavera, cioè dalle ore 8,00 alle ore 13,30, compreso il pre-ingresso dalle ore 7,30, tutti i servizi oggetto del presente appalto, compreso il coordinamento pedagogico, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua e del telefono e del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, ed ogni altro onere espresso e no dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate dalla legge.

I prezzi indicati in sede di gara resteranno invariati per il primo anno di contratto.

Trascorso tale termine, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e s.m. ed i., potranno essere aggiornati, qualora non siano disponibili i costi standardizzati editi dall'Osservatorio, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo agosto/luglio dell'anno precedente. La fattura mensile sarà emessa dall'Appaltatore entro il mese successivo a quello di servizio, completa di un dettaglio riportante il totale del numero dei bambini suddivisi per sezione nel mese di riferimento. La fattura sarà preceduta dall'invio dei report di cui all'art.16.

Data la complessità della verifica della congruità della fatturazione rispetto al servizio effettivamente prestato, il RUP nei 30 giorni successivi alla data di assunzione della fattura, come attestata dal sistema d'interscambio (SDI) di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013, provvederà alla verifica della correttezza della fatturazione rispetto alle prestazioni effettivamente prestate e al pagamento della stessa entro i successivi 30 giorni.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica emessa nei confronti dell'UCMAN è "QKXW03".

Si precisa inoltre che la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art.25, comma 2 del DL n.66 del 24/04/2014, deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).

La fattura, intestata ad U.C.M.A.N., ai sensi del D.lgs. 267/00, dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonerano l'Ente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati solamente dopo la sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui il RUP accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l'Ente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell'art. 6, del DPR 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. o equipollente).

Troverà, altresì, applicazione l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016; conseguentemente visto che il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, verrà trattenuto su ogni pagamento la ritenuta di 0,50 per cento, ai sensi del comma 5, che verrà liquidata solamente dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

### **ART. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Considerato che la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'Appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all'Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all'Amministrazione.

### **ART. 31 – SUBAPPALTO**

Secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nel limite massimo del 30%.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Appaltatore deposita presso l'Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione

tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

#### **ART. 32 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i.. E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'art citato.

L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

### **ART. 33 – PENALITÀ**

L'appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione dei servizi, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione della penale nella misura generale del 10% sull'importo medio giornaliero di ciascun servizio relativa a quei giorni di disagio generatisi. Si considerano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all'applicazione delle specifiche penali di seguito indicate:

1. euro 200,00 per ogni giorno di ritardo per ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'Unione;
2. euro 250,00 per mancata sostituzione del personale assente entro due ore dal verificarsi dell'assenza nel nido della Civetta,;
3. euro 500,00 per mancata sostituzione del personale assente entro le 24 ore successive dal verificarsi dell'assenza nel nido della Civetta;
4. euro 200,00 per ritardata presentazione della documentazione di cui all'art.11 relativa al personale assegnato in sostituzione nel nido della Civetta;
5. euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nella esibizione, su richiesta del RUP, della documentazione prevista all'art.15 (corretta corresponsione dei salari, versamenti contributivi), relativa al personale assegnato nel servizio;
6. euro 500,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza per personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto-offerta presentato dall'aggiudicatario per il nido della Civetta;
7. euro 500,00 per mancato rispetto delle norme di comportamento corretto, irreprensibile e conforme agli atteggiamenti da tenere nei servizi educativi rivolti all'infanzia;
8. euro 250,00 per materiale non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità, rispetto all'elenco presentato in sede di gara;
9. euro 350,00 per mancata attuazione di attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto-offerta presentato in sede di gara e successivamente concordate con il Responsabile Servizio Educativi 0/6 anni;
10. euro 200,00 se il servizio Educativi 0/6 anni accerterà il precario stato di pulizia dei locali del Civetta, derivante da scarso livello delle pulizie; il Direttore dei Lavori stesso avrà la facoltà di richiedere all'appaltatore una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'appaltatore e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica. Essa non darà luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria;
11. euro 500,00 per ogni segnalazione da parte degli utenti del nido di comportamenti non collaborativi e di disponibilità nei confronti dei genitori nel nido della Civetta;
12. euro 500,00 per ogni mancata esecuzione, con le modalità e nei termini indicati, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria direttamente segnalati all'appaltatore nel nido della Civetta, dagli uffici competenti del Comune di Mirandola e dell'Unione;
13. euro 1.000,00 per comunicazione con anticipo inferiore ai 5 giorni di sospensione del servizio nido per sciopero.

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, per ognuno dei casi sopra previsti, più di tre volte nel corso dell'anno educativo, l'Unione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, potrà proseguire nell'applicazione delle penali raddoppiate rispetto quanto sopra previsto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Il relativo provvedimento è assunto dal R.U.P.

Si procede al recupero delle penalità da parte dell'Unione direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Unione saranno notificate all'appaltatore con Posta Certificata.

#### **ART. 34 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA**

Il committente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **ART. 35 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'UNIONE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA.**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ART. 36 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazione seguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell'0,50% come previsto dall'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 ed allo svicolo della cauzione definitiva.

#### **ART. 37 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;

b. nei casi di cui ai seguenti articoli:

art. 1 – oggetto, art. 2 – durata, art. 3 – organizzazione del servizio del nido della civetta, art. 4 - servizi aggiuntivi, art. 5 – modalità di ammissione dei bambini, art. 6 – indicazioni metodologico-didattiche del nido, art. 7 - orientamenti pedagogici per l'elaborazione del progetto pedagogico, art. 8 - organizzazione dell'appaltatore, art. 9 – personale, art. 10 - coordinamento pedagogico, art. 11 - sostituzioni e assenze, art. 12 - clausola sociale, art. 13 - caso di sciopero, art. 14 – obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, art. 15- obblighi connessi alla presenza di rischi specifici e da interferenze, art. 16 – obblighi dell'appaltatore, art. 19 – controlli, art. 20 – trasparenza, art. 21– riservatezza, art. 22 - garanzia definitiva e spese contrattuali, art. 27 - verifica di conformità in corso di esecuzione, art. 30 - tracciabilità dei flussi finanziari, art. 31 – subappalto, art. 32 - divieto cessione del contratto e del credito, art. 33 – penalità, art. 34 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, art. 35 - intervento sostitutivo dell'unione in caso di inadempienza retributiva, art. 36 - pagamento del saldo e svincolo della cauzione, art. 38 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali, art. 39 - recesso per giusta causa, art. 40 - fallimento dell'appaltatore o morte del titolare, art. 41 - quinto d'obbligo e varianti, art. 42– verifica di conformità finale, art. 43 - definizione delle controversie.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.



In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

#### **ART. 38 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI**

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

#### **ART. 39 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **ART. 40 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

#### **ART. 41 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI**

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **ART. 42- VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE**

La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

La verifica della conformità finale avviene a cura del direttore dell'esecuzione e consiste nell':

- accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente atto;
- certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal direttore dell'esecuzione.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'Appaltatore che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'Appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Appaltatore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

#### **ART. 43 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

#### **ART. 44 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 50/2016.